



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore D'AMBROSIO LETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2013

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale intende modificare l'articolo 117 della Costituzione, assegnando la disciplina della materia «tutela della salute» (oggi rientrante nella competenza legislativa concorrente, ai sensi del terzo comma del citato articolo 117) alla competenza legislativa esclusiva statale (secondo comma del medesimo articolo 117) al fine di garantire meglio l'effettivo esercizio del diritto alla salute dei cittadini.

Con il sistema del federalismo fiscale la trasformazione in senso regionalista della sanità è ben lontana dai risultati programmati e auspicati. Sono piuttosto evidenti, infatti, le diseguaglianze che emergono dai livelli di garanzia del diritto alla salute offerti nelle diverse regioni del Paese.

Vero è che con il federalismo fiscale si abbandona - volutamente - la logica dell'uniformità di erogazione delle prestazioni in tutto il territorio nazionale (tipica dello Stato centralista); tuttavia, così facendo si rischia la compromissione di taluni diritti fondamentali della nostra comunità.

Mancano fattori unificanti volti ad assicurare l'equità della tutela della salute nel territorio della Repubblica. Gli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie appaiono sempre più marcati e mettono a repentaglio la fruizione dei servizi sanitari per i cittadini, nonché l'universalità di accesso a un diritto fondamentale qual è il diritto alla tutela della salute (sancito dall'articolo 32 della Costituzione) senza distinzione di sesso, età, luogo di residenza o reddito.

La condizione del sistema sanitario italiano si farà sempre più delicata con il passaggio al meccanismo del cosiddetto «costo *standard* sanitario», introdotto dalla legge 5

maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», che dividerà, vieppiù, il Nord e il Sud del Paese, realtà quest'ultima nella quale tutti gli operatori della sanità si trovano spesso a lavorare in condizioni di grande disagio a causa della carente dotazione di strutture sanitarie.

Tuttavia, le difficoltà non riguarderanno soltanto le regioni meno ricche.

Anche le regioni che alla luce del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario» possono qualificarsi come le più «virtuose» mostrano già un certo affanno nell'assicurare un buon livello di prestazioni con le risorse attualmente disponibili.

La novità del costo *standard* sanitario innescherà forti tensioni, conflittualità e competitività, in aperto contrasto con il modello «solidaristico e cooperativo» che orienta, comunque, il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione. Sarà, infatti, sempre più difficile per le regioni meno virtuose proprio a causa delle inefficienze strutturali di ciascuna di esse avvicinarsi al costo *standard* fissato. Anzi, tali enti dovranno colmare il *deficit* dei propri bilanci attraverso un ulteriore sacrificio economico-finanziario, che dovrà essere sopportato dai cittadini.

In questo quadro, il federalismo in materia di sanità non farà altro che accrescere il divario tra regioni ricche ed efficienti e regioni meno ricche e inefficienti, marcando ancora di più la disomogeneità dell'offerta

delle prestazioni sanitarie e incrementando il fenomeno del cosiddetto «turismo sanitario». Tale fenomeno mette a repentaglio l'unitarietà del sistema sanitario e rischia di disunire il Paese, incidendo negativamente sull'universalità di accesso a un diritto fondamentale come il diritto alla salute.

Per le ragioni esposte si ritiene essenziale garantire ai cittadini un sistema che riduca la disparità non giustificata dei livelli di prestazioni sanitarie offerti nelle diverse regioni italiane, assegnando alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela della salute».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera *s)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*s-bis*) tutela della salute»;

b) al terzo comma, le parole: «tutela della salute;» sono soppresse.